



CAMERA PENALE DI ROMA
COMMISSIONE SULLA LINGUISTICA GIUDIZIARIA

M A N I F E S T O

40 ASSIOMI SULLA PAROLA IN DIFESA

Roma, 30 ottobre 2020

1. Il giusto processo penale è una «Civiltà di Parole».
2. La Parola è la materia di fondazione di questa Civiltà: ne costituisce sia i confini che la proteggono, sia la garanzia d'esistenza. Oltre la Civiltà di Parole esiste solo la terra della prevaricazione sui corpi e sui diritti, la terra del giudizio arbitrario e incontrollato.
3. La Civiltà di Parole è fondata sulla Costituzione della Repubblica Italiana. Nel processo penale il fatto viene accertato mediante la tessitura reciproca di parole, attraverso cioè il «contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale» (art. 111 c. 2 Cost.).
4. La Parola è la fibra con cui ciascuno tesse il filo della propria linea per giungere, incontrandosi con quelle degli altri, a formare il tessuto finale del fatto da accertare.
5. Nel processo penale ogni soggetto partecipa a questa tessitura mediante propri specifici atti comunicativi: ciascuno, di volta in volta, dichiara, comprende, autorizza, interroga, ascolta, risponde, riferisce, legge, comunica, riconosce, contesta, verbalizza, nomina, informa, domanda, confessa, conversa, trascrive, accusa, intercetta, depone, discute, pronuncia, condanna, assolve, difende.
6. Nel processo penale viene raccolta e concentrata l'intera varietà di linguaggi della società civile: il registro aulico dell'oratoria forense, il gergo della malavita, il linguaggio tecnico del consulente, la varietà popolare o colloquiale del testimone, il dialetto. Il silenzio.
7. Nel processo penale la policromia di linguaggi viene sottoposta quotidianamente a mutamento, a elaborazione: le parole vengono ascoltate,

intercettate, interpretate, verbalizzate, trascritte, citate, riportate, contestate, ricordate, sintetizzate. Nel processo penale, dunque, la Parola viene processata.

8. Il codice di procedura penale è, innanzitutto, un codice semiotico e linguistico. Codifica gli atti comunicativi di chi vi partecipa: codifica il chi, il cosa, il quando, il dove, il come di ogni singolo enunciato (i soggetti, il tema, i tempi, i luoghi, le forme).
9. Come in ogni rito, anche nel processo penale le parole producono effetti sulla realtà. Il processo penale è, infatti, la messa in atto ritualizzata di Segni e di Parole, finalizzati ad accertare il fatto e ad esplicitare effetti sulla realtà.
10. Nel processo penale la Parola ha un triplice statuto: costituzionale, costituente e processuale.
11. La Parola ha uno statuto costituzionale nel senso che ha fondamento nella Carta Costituzionale (art. 111 c.2).
12. La Parola ha uno statuto costituente del processo nel senso che il modello processuale accusatorio non può esistere a prescindere dalla Parola, che ne costituisce il codice genetico.
13. La Parola ha, inoltre, uno statuto processuale nel senso che è l'unico «operatore semiotico» che regola il processo: il suo svolgimento avviene unicamente attraverso impulsi provenienti da atti di Parola.
14. La Parola è la prima garanzia di ordine processuale. Essa costituisce la matrice di tutte le altre garanzie. Nel modello accusatorio, queste non esistono senza quella.

15. L'epistemologia del modello accusatorio prevede che si giunga all'accertamento del fatto mediante atti linguistici di cooperazione-conflitto operati dalle parti e dal giudice. E' il paradigma della *disputatio*, propria della tradizione retorica classica, attraverso la quale la pretesa punitiva viene inizialmente esposta con un'asserzione e successivamente sottoposta ad atti di Parole: la falsificazione dell'accusa. Si realizzano cioè atti di controllo reciproco, di tipo linguistico, di spettanza di tutte le parti davanti a un giudice terzo e imparziale.
16. Corollario: la giurisdizione è *ius dicere*, non *ius dare*. Implica la cooperazione comunicativa, non la solitudine del monologo.
17. A ogni degradazione della integrità della Parola, del suo triplice statuto, corrisponde un proporzionale aumento del grado di arbitrarietà del processo penale.
18. *A contrariis*: il modello processuale inquisitorio è stato storicamente realizzato mediante varie forme di riduzione, di controllo potestativo o addirittura di nullificazione dell'integrità e degli spazi della Parola: la codificazione delle prove legali, predeterminate, sottratte cioè alla verifica e alla falsificazione delle parti, è una delle numerose manifestazioni.
19. Tutta la storia del processo penale può essere letta come la storia dell'espansione e della contrazione dell'integrità della Parola nei meccanismi decisionali sulla libertà del singolo.
20. Oggi assistiamo a un fenomeno allarmante nel processo penale: il compimento continuo di atti di degradazione dell'integrità della Parola e del suo triplice statuto.

21. Tali atti degradano la Parola in forme serventi, idonee solo ad assicurare istanze di speditezza del processo anche a costo dell'erosione delle garanzie, che dell'integrità della Parola sono corollario.
22. In altri termini, oggi nel processo penale la Parola è essa stessa sottoposta a una minaccia nella propria funzione di garanzia che fonda il modello accusatorio. Tale attentato all'integrità della Parola viene riscontrato in ogni fase.
23. Nelle indagini preliminari l'integrità della Parola risulta minacciata soprattutto (ma non solo) dall'attività di conversione della oralità in un testo scritto. Fin troppo spesso tale conversione viene operata senza un'adeguata consapevolezza circa la complessità linguistica insita nel passaggio dall'una all'altra forma.
24. Si assiste così a una mutazione genetica dell'enunciato orale. Sia quando viene riconvertito in un verbale, sia quando viene riprodotto in una trascrizione forense, tali operazioni spesso vengono attuate in modo tale da tradire l'originario dato orale, poiché realizzate secondo prassi, sensibilità e scelte del tutto soggettive e improvvisate.
25. Nel dibattimento ciascun partecipante attua comportamenti linguistici ritualizzati, secondo schemi e moduli partecipativi codificati. Persino i tratti prosodici, prossemici e, in generale, paralinguistici rientrano nella ritualizzazione e nella previsione normativa del codice di procedura penale (per es. l'art. 146 disp. att. c.p.p.).
26. Il dibattimento, dunque, è momento linguistico altamente complesso e codificato, soggetto oggi a due gravi fenomeni di erosione di questa dimensione linguistica.

27. Il primo fenomeno erosivo attiene alla progressiva perdita di consapevolezza linguistica da parte di ciascun attore coinvolto nel processo: la necessità di interagire con tutte le varietà linguistiche che entrano in udienza (da quelle tecniche a quelle popolari e dialettali) e di gestire rapidamente le diverse strategie comunicative che si rendono necessarie o possibili (dall'interlocuzione con le altre parti o con il giudice al controesame di un testimone qualificato e, subito dopo, di uno con scarse abilità espressive) richiederebbe, al contrario, elevata consapevolezza e capacità comunicativa in aula. Oggi, tuttavia, la partecipazione al dibattito spesso avviene attraverso personalissime abilità linguistiche e di interazione, spesso improvvisate, non sempre idonee ad assicurare una efficace partecipazione alla formazione della prova.
28. Il secondo fenomeno di erosione in dibattito è costituito dalle predominanti consuetudini dissuasive dell'interazione in aula. Da decenni ormai sono in corso vere e proprie prassi contrattive dello scambio comunicativo nella formazione della prova: si pensi alle consuete interdizioni a non ripetere in controesame domande già poste in esame diretto. Se la prova è *argumentum*, ogni contrazione della Parola incide sull'accertamento del fatto.
29. In entrambi i fenomeni l'integrità della Parola e del suo triplice statuto vengono compromessi.
30. Se il difensore non possiede consapevolezza e capacità linguistiche nell'aula di udienza è destinato a esercitare la difesa in modo non adeguato: rischia di non percepire quelle abusive degradazioni e contrazioni dell'integrità della Parola e, pertanto, di astenersi dall'intervenire per ripristinarla.
31. Infine, il triplice statuto della Parola deve essere garantito anche negli atti scritti del processo penale (provvedimenti giudiziari di varia natura o atti

difensivi). L'esperienza quotidiana ci consegna documenti che risultano spesso formati dal ricorso a formule di stile, troppo articolate o troppo concise, costruite con un linguaggio burocratico e obsoleto, inserite in proposizioni dalla struttura estremamente complessa e difficilmente decodificabile, spesso prive di coesione l'una con l'altra.

32. Tali prassi nella redazione degli atti ne pregiudica la funzione informativa, motivazionale e persuasiva.
33. Lo scopo e il ruolo della Commissione sulla linguistica giudiziaria della Camera Penale di Roma discendono da una premessa: la consapevolezza, la preparazione e la capacità linguistica in ambito giudiziario sono requisiti indispensabili per la realizzazione del giusto processo.
34. La Commissione, pertanto, intende individuare e studiare i meccanismi, di origine normativa e consuetudinaria, che ledono l'integrità della Parola nel processo penale e, pertanto, la sua funzione di prima garanzia.
35. Tali attività appaiono indispensabili soprattutto in una società, com'è quella attuale, nella quale il progresso tecnologico tende a incidere profondamente sul linguaggio e sulla comunicazione e, conseguentemente, sui processi valutativi e decisionali, come quello dell'accertamento giurisdizionale.
36. La Commissione intende così individuare i rischi che dall'adozione di norme o di prassi degradanti della garanzia della Parola derivano, riflettendosi sull'esercizio del diritto di difesa e sulla realizzazione dei principi del giusto processo.

37. La Commissione intende altresì contribuire alla costruzione di un'adeguata consapevolezza linguistica non solo negli avvocati, ma in tutti i soggetti che a vario titolo partecipano all'amministrazione della giustizia.
38. La Commissione ritiene che nell'attuale modello culturale che quotidianamente dà corpo al processo penale la Parola sia indifesa e che, pertanto, sia urgente far sì che torni a essere Parola In Difesa.
39. L'integrità della Parola garantisce trasparenza e intellegibilità dei meccanismi processuali che conducono all'accertamento del fatto. Ogni sua contrazione e degradazione cede spazio ad arbitrii e prevaricazioni.
40. L'Avvocatura è chiamata a sorvegliare la Parola.

Roma, 30 ottobre 2020

Commissione sulla Linguistica Giudiziaria della Camera Penale di Roma

Iacopo Benevieri

Giuseppe Belcastro

Diamante Ceci

Angela Compagnone

Federica D'Angelo

Gianluca Filice

Roberto Fiore

Serena Gentili

Petra Gay

Francesca Grusovin

Francesca Malgieri Proietti

Riccardo Radi

Marika Rossetti

Marisa Sciscio